

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA
CALABRIA ULTERIORE – SOCIETÀ COOPERATIVA**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.
231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE”**

Matrici di Mappatura

Versione 1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/09/2022	I adozione
-------------------	--	-------------------

INDICE

1	Premessa.....	5
2	Il catalogo dei reati presupposto	7
3	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24) e peculato, concussione, induzione indebita o dare e promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25) 10	
3.1	Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	10
3.2	Aree a rischio reato	39
3.3	Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	42
4	Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis)	43
4.1	Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	43
4.2	Aree a rischio reato	56
4.3	Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	57
5	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) anche a carattere transnazionale	58
5.1	Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	58
5.2	Aree a rischio reato	66
5.3	Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	67
6	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)	68
6.1	Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	68
6.2	Aree a rischio reato	80
6.3	Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	81
7	Reati Societari (Art. 25-ter)	82
7.1	Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	82
7.2	Aree a rischio reato	102
7.3	Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti:	104
8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quarter) 105	

8.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	105
8.2 Aree a Rischio reato	122
8.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	123
9 Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies)	124
9.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	124
9.2 Aree a rischio reato	129
9.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	130
10 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (Art. 25-septies)	131
10.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	131
10.2 Aree a rischio reato	135
10.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	137
11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (...) (Art. 25-octies)	138
11.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	138
11.2 Aree a Rischio reato	145
11.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	146
12 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)	147
12.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	147
12.2 Aree a Rischio reato	152
12.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	153
13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)	154
13.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	154
13.2 Aree a rischio reato	161
13.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	162
14 Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)	163
14.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	163
14.2 Aree a rischio reato	165
14.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti	166
15 Reati ambientali (Art. 25-undecies)	167
15.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni	167

15.2 Aree a rischio reato.....	192
15.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti.....	193
16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)	194
16.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni.....	194
16.2 Aree a rischio reato.....	196
16.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti.....	197
17 Reati tributari (Art. 25-Quinquesdecies)	198
17.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni.....	198
17.2 Aree a rischio reato.....	209
17.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti.....	211
18 Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-Septiesdecies).....	212
18.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni.....	212
18.2 Aree a rischio reato.....	223
18.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti.....	224
19 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-Duodevicies)	225
19.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni.....	225
19.2 Aree a rischio reato.....	227
19.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti.....	228
20 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinques del D.lgs 231/01).....	229
20.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni.....	229
20.2 Aree a rischio reato.....	243
20.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti.....	244

1 Premessa

La Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa (di seguito per brevità anche “BCC” o “BCC Calabria Ulteriore” o “Banca”), in base ai **caratteri peculiari della stessa** (linee di business, assetto organizzativo, dimensionale e operativo, ecc.), **all’attività svolta e a quanto indicato nelle best practices (inter alia le Linee Guida emanate dall’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche solo “ABI”) , da Confindustria)** ha valutato – con un’attività di *assesment* – le possibili condotte delittuose astrattamente configurabili ai fini del D.Lgs. 231/01 (di seguito per brevità anche “Decreto”, “Decreto 231” o “231/01”). Completata tale attività di *assesment* sono state identificate come **“astrattamente configurabile”** o meno le singole famiglie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01. Tale ultima attività è stata, quindi, sintetizzata nell’ambito della tabella riportata nel paragrafo seguente.

Dopo aver identificato le famiglie di reato ritenute astrattamente configurabili, la Banca ha valutato la possibile configurabilità dei singoli reati previsti in ogni singola famiglia.

Pe ogni famiglia di reato ritenuta configurabile ha poi individuato:

- i processi/attività nella conduzione dei quali potrebbero realizzarsi i reati previsti nella famiglia stessa;
- i soggetti che sono coinvolti nei suddetti processi/attività.

Considerato che – come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria – per rischio si intende una qualsiasi variabile che direttamente o indirettamente possa incidere in negativo sugli obiettivi fissati dal Decreto 231, nell’ambito del complesso processo di valutazione dei rischi la Banca ha identificato, laddove possibile, quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con soggetti terzi (cd. “aree a rischio diretto”), – ad esempio i reati contro la PA – così come quei processi che possono assumere carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinarsi a scopi corruttivi; cd. “aree strumentali”)¹.

¹ Si vedano Linee Guida di Confindustria, p.48.

Infine, nell'individuazione dei processi/attività sono stati tenuti in considerazione sia quelli gestiti direttamente dalla BCC che quelli esternalizzati (sia infragruppo sia extra gruppo). Analogo approccio è stato utilizzato per l'indicazione dei soggetti coinvolti nei processi/attività a rischio dovendo, quindi, riportare sia gli esponenti aziendali e i dipendenti sia i soggetti terzi (sia infragruppo che extra gruppo) che operano in nome e per conto della BCC (fornitori, outsourcer, ecc.)².

² Ai fini dell'individuazione dei soggetti coinvolti si evidenzia che la responsabilità dell'ente ex Decreto può essere ravvisata anche quando il soggetto (apicale o sottoposto) agisca, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in concorso con altre persone estranee allo stesso nella realizzazione del reato (ex. art. 110 e 113 c.p.). Non è necessario in questo caso che chi agisce abbia qualche qualifica particolare. Per aversi l'ipotesi in esame è necessario solamente che tutti i soggetti (interni ed esterni all'ente) abbiano dato un contributo causale alla realizzazione del reato e non anche che ciascuno ponga in essere l'intera condotta delittuosa. Oltre al concorso di persone nel reato appena esaminato, si può ravvisare la responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui il dipendente concorra alla realizzazione di un reato proprio pur non avendo la qualifica richiesta dalla norma (c.d. concorso dell'extraneus nel reato). Per potersi configurare una responsabilità in capo all'ente è necessario che il dipendente sia a conoscenza della qualifica soggettiva del suo partner criminale (ad esempio pubblico ufficiale).

2 Il catalogo dei reati presupposto

Le linee guida di categoria emanate ai sensi dell'art. 6, 3 comma del D. Lgs. 231/01 (di seguito anche solo "Decreto") indicano come fase essenziale della redazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo "Modello" o "Modello 231") l'identificazione delle famiglie di reato ricomprese nel catalogo di cui al Decreto ritenute astrattamente configurabili³ per la Banca.

ARTICOLI	FAMIGLIA DI REATI	CONFIGURABILITÀ	
		Sì	No
24 e 25	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	X	
24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	
24-ter	Delitti di criminalità organizzata	X	
25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	X	
25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio		X
25-ter	Reati societari	X	
25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	X	
25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		X
25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	X	
25-sexies	Reati di abuso di mercato	X	
25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme	X	

³ Una famiglia di reato è stata ritenuta configurabile quando in base agli elementi oggettivi e soggettivi dei reati nella stessa previsti e ai caratteri peculiari della società (linee di business, assetto organizzativo, dimensionale e operativo, ecc.) si ritiene vi sia una concreta possibilità di realizzazione da parte della Banca delle condotte delittuose nella stessa previste.

ARTICOLI	FAMIGLIA DI REATI	CONFIGURABILITÀ	
		Sì	No
	antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro		
25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	X	
25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	X	
25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	
25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	
25-undecies	Reati Ambientali	X	
25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X	
25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia		X
25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		X
25-quinquiesdecies	Reati tributari (nazionali e transfrontalieri)	X	
25-sexiesdecies	Contrabbando		X
25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	X	
25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	X	
Legge n. 46/2006	Reati Transnazionali	X	

Di seguito, per ogni famiglia di reato prevista dal Decreto vengono riportati:

- i reati nella stessa previsti,
- una descrizione, a titolo esemplificativo, della condotta mediante la quale il reato può essere commesso,
- le sanzioni previste dal Decreto per il singolo reato.

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Secondo quanto previsto dal decreto l'ammontare di ogni singola va da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.549.

L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Nella prima parte del documento vengono riportate le famiglie di reato che vengono individuate, sulla base delle Linee Guida e dalle *best practice*, come astrattamente configurabili per la Banca alla luce della peculiarità dell'attività svolta.

3 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24) e peculato, concussione, induzione indebita o dare e promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)

3.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie di reato si configura allorché un ente collettivo, dopo avere ricevuto dallo Stato, da ente pubblico o dalle Comunità Europee erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti ecc.) destinati alla realizzazione di una o più finalità, non proceda all'utilizzo o alla destinazione (i.e. distrazione) delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.</p> <p>A titolo esemplificativo, si prospettano le seguenti ipotesi di reati configurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ente collettivo, dopo aver ottenuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi pubblici vincolate ad attività di pubblico interesse, a esempio per: <ul style="list-style-type: none"> a) la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici; b) l'adeguamento alla normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro <p>non li utilizzi, completamente o parzialmente, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi entro il termine essenziale previsto dal bando pubblico.</p> <p>Il reato si realizza anche laddove la società operi quale tramite professionale nell'ottenimento e/o nella gestione di sovvenzioni, finanziamenti e contributi di natura pubblica a beneficio di soggetti terzi privati (es. Clientela, imprese, ecc.).</p>

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
CONDOTTE	<p>Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo/ o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano senza averne titolo contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. A differenza dal reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con l'indebito ottenimento dei finanziamenti (es. carenza dei requisiti soggettivi/oggettivi richiesti). L'art. 24 d.lgs. 231/2001, nonché il reato richiamato, sono stati novellati con la specifica previsione (e conseguente aggravante) del caso in cui il reato realizzi l'offesa di interessi finanziari dell'U.E.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: se il fatto è stato commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.</p>
CONDOTTE	<p>La fattispecie si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico.</p> <p>Alcune indicative modalità realizzative del reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ente pone in essere condotte fraudolente consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore mediante simulazione o dissimulazione) o raggiri (menzogna qualificata, corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera), per trarre in inganno il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, onde ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, con ciò provocando un danno alla Pubblica Amministrazione; - l'ente presenta dichiarazioni non veritiere a enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette onde evitare il versamento del previsto contributo al Fondo regionale per l'occupazione; - l'ente dolosamente induce la P.A. in errore, omettendo di comunicarle la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a part-time) onde ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare); - nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti, l'ente altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
CONDOTTE	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni o sovvenzioni pubbliche.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena della reclusione è da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p>

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)	
CONDOTTE	<p>È la fattispecie nella quale l'autore alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un Sistema informatico o telematico, o manipolandone i dati, ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.</p> <p>A titolo indicativo si prospetta l'ipotesi seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un operatore della Società altera i registri informatici della P.A. onde far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi), ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa; - un esponente aziendale o dipendente, nell'interesse/ vantaggio della società, modifica i dati relativi al c/c di un ente pubblico, così realizzando un ingiusto profitto con danno in capo all'ente stesso; - un esponente aziendale o dipendente procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti: <ul style="list-style-type: none"> a) alterazione del funzionamento di un Sistema informatico o telematico pubblico mediante qualsiasi mezzo; b) intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un Sistema informatico o telematico pubblico, tramite qualsiasi mezzo, ovvero ottenuto un finanziamento, violazione del Sistema informatico onde modificarne i dati contabili e finanziari per ottenere valori superiori; - la Società – ad opera di un proprio operatore - si inserisce in un Sistema informatico/telematico pubblico: <ul style="list-style-type: none"> a) al fine di alterarne i dati per ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione a una gara; b) al fine di utilizzarne dati ivi contenuti in modo non lecito.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
CONDOTTE	<p>La fattispecie punisce chiunque commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura di beni o di servizi conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Sia le cose che le opere oggetto del contratto devono essere necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla PA beni o servizi. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.</p> <p>È, quindi, necessario che vi sia un espediente malizioso o un inganno al fine di far apparire l'esecuzione del contratto come conforme agli obblighi assunti.</p> <p>Per la realizzazione della condotta criminosa, quindi, non è sufficiente che vi sia la mancata consegna, totale o parziale delle cose, od opere dovute (come nella fattispecie ex art. 355 c.p.) ma è necessario che vi sia la consegna di una cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti, ed un comportamento da parte del fornitore non conforme ai doveri di lealtà e buona fede contrattuale.</p> <p>Si riportano a titolo esemplificativo alcune casistiche giudiziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto; l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali; - esecuzione dell'opera con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO (ART. 2. L. 23/12/1986, N.898 C.S.M.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>
CONDOTTE	<p>Alle erogazioni a carico dei Fondi su menzionati sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>L'art. 2 fa salva la possibilità che il fatto configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anch'esso reato presupposto) dal quale si differenzia per non richiedere l'esposizione di fatti falsi mediante modalità ingannevoli atte ad indurre in errore il soggetto passivo (come, ad esempio, la formazione e allegazione di documenti falsi), richiedendo la sola esposizione di dati e notizie falsi.</p> <p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile alla Banca.</p>

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO (ART. 2. L. 23/12/1986, N.898 C.S.M.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi. Ai sensi dell'art. 2 comma 1, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5000 euro si applica solo la sanzione amministrativa prevista dalla medesima legge, non trovando, quindi, applicazione il D. Lgs. 231/01.</p>

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a fare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
CONDOTTE	La concussione persegue il soggetto titolato il quale, abusando di tale qualità, ovvero dei suoi poteri, esercita una costrizione (condotte estorsive o coercitive dell'altrui volontà) nei confronti del soggetto privato, inducendolo a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive, quelle previste dall'art. 9, secondo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie punisce il "pubblico ufficiale" ("PU") o "l'incaricato di un pubblico servizio" ("IPS") che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altre utilità.</p> <p>Nell'induzione il comportamento determina il soggetto passivo a una data condotta, attraverso l'inganno (nelle forme dell'artificio e del raggirio o della semplice menzogna e silenzio), ovvero l'esortazione e il consiglio, quando l'accettazione sia stata determinata dalla posizione di superiorità dell'agente. Pertanto, l'induzione definisce ogni comportamento, non vincolato da forme predeterminate e tassative, attraverso cui il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determina causalmente a dare o promettere nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.</p> <p>Può realizzarsi tale reato qualora il privato (dipendente) in posizione di coercizione psicologica, dia o prometta denaro od altre utilità non dovuti al fine di ottenere un vantaggio per l'ente (es. velocizzazione di una pratica; trattamento di favore nell'erogazione di un servizio; omessa rilevazione di irregolarità procedurale; trattamento di indebito favore nella gestione di una posizione debitoria, ecc.).</p>

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive, quelle previste dall'art. 9, secondo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.
CONDOTTE	<p>Il reato in esame è un reato "comune", potendo essere commesso da "chiunque".</p> <p>La disposizione si limita a estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario pubblico corrotto.</p> <p>Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il PU o l'IPS affinché compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Per i delitti di cui agli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artt. 318 – 321 – 322, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote • artt. 319 – 319 ter, comma 1 – 321 – 322, commi 2 e 4, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, oltre alle sanzioni interdittive, quelle previste dall'art. 9, secondo comma: <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). • artt. 317 – 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 – 319 quater – 321, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, oltre alle sanzioni interdittive: <ul style="list-style-type: none"> - sanzioni interdittive, quelle previste dall'art. 9, secondo comma: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie di "Corruzione impropria" si integra qualora il PU, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.</p> <p>Il testo vigente è il risultato di successive modificazioni legislative, e ora recepisce l'insegnamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. VI Pen. sent. n. 40237/2016). La norma persegue il fenomeno della corruzione "sistemica" in cui il rappresentante pubblico infedele, a fronte del mercimonio, realizza un vero asservimento della funzione.</p> <p>L'azione del "dare" e del "ricevere" implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi a oggetto una prestazione futura.</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ente collettivo dà o promette al pubblico funzionario – che ne accetta la dazione o la promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; - l'ente assume comportamenti di favore nei confronti del PU nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti da esso segnalati; - l'ente assume alle proprie dipendenze persona segnalata dal PU in assenza delle qualifiche richieste per il ruolo; - l'ente stipula contratti o acquista beni/servizi a importi superiori al valore di mercato da fornitori suggeriti dal PU e a questi legati, direttamente o indirettamente; - l'ente paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al PU relativi a consulenze effettivamente non rese; - l'ente predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al PU; - l'ente accorda indebitamente riduzione del costo dei propri servizi, ovvero vantando un credito commerciale nei confronti di un ente pubblico vi rinuncia, in tutto o in parte, ovvero accordi dilazioni di pagamento anomale, o rinunci a garanzie di cui abbia diritto a fronte del debito contratto.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.</p> <p>Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
CONDOTTE	Trattasi di c.d. "Corruzione propria", in cui l'accordo corruttivo intercorso tra PU e soggetto privato ha a oggetto l'omissione o il ritardo nel compimento di uno specifico atto dovuto, ovvero il compimento di un atto non conforme ai compiti d'ufficio e dunque illegittimo. Rileva pertanto il rapporto sinallagmatico tra mercimonio e compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote. Se aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive, quelle previste dall'art. 9, secondo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
CONDOTTE	La norma estende l'applicazione delle due fattispecie indicate anche al soggetto qualificato quale "IPS". Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, si rinvia a quanto sopra.
SANZIONI PREVISTE	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quando i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi doveri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. (I comma)</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo. (II comma)</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (III comma).</p> <p>La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (IV comma).</p>

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	
CONDOTTE	<p>Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altre utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (I comma), ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio (II comma), sempreché detta promessa/offerta NON vengano accettate. In caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p.</p> <p>È penalmente sanzionata anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le predette medesime finalità (III e IV comma).</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui l'ente collettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offra o prometta danaro od altre utilità non dovuti a un PU o IPS - i quali non accettino detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del loro ufficio; - offra o prometta danaro od altre utilità non dovuti a un PU o IPS – che non accettino - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 200 quote, per i commi 1 e 3 e da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4</p> <p>Sanzioni interdittive quelle previste dall'art. 9, secondo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
CONDOTTE	<p>Il reato potrebbe essere commesso retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) – idoneo a influire sulle sorti di un procedimento giudiziario.</p> <p>Le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. sono commesse per favorire o danneggiare la parte in un processo civile, penale o amministrativo. Trattasi di una fattispecie autonoma, la cui ratio è quella di garantire che l'attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale.</p> <p>Per la verifica di tale reato è indispensabile che l'ente collettivo sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio, tramite un proprio esponente, corrompa un PU (es. magistrati, CTU, cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito del procedimento contenzioso).</p> <p>Il reato deve concretizzarsi, a titolo esemplificativo, ove l'ente collettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dà o promette danaro od altre utilità al PU per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; - dà o promette danaro od altre utilità a un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il PU, onde assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; - dà o promette danaro od altre utilità a un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei a incidere in senso favorevole le vicende processuali di cui è parte o ha un interesse; - offre o promette danaro od altre utilità al PU – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, per il comma 1 e da 300 a 800 quote, per il comma 2</p> <p>Sanzioni interdittive quelle previste dall'art. 9, secondo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c p ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.
CONDOTTE	Ci si riferisce alle circostanze aggravanti con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 319 c.p.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P., INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 3/2019)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p>
CONDOTTE	<p>Fattispecie di reato introdotta con la Legge n. 190/2012 e recentemente modificata dalla legge n. 3/2019 (in vigore dal 31.1.2019) volta a punire le condotte di intermediazione indebita di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore. Per essa la connotazione del corrispettivo indebito è caratterizzata dal retribuire soltanto l'opera di illecita intermediazione resa mediante la messa a disposizione strumentale di relazioni personali intrattenute con il funzionario pubblico.</p>
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE, ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p. c.s. m).
CONDOTTE	La norma statuisce un'estensione soggettiva della incriminabilità rispetto a un numero tassativo di delitti contro la P.A. nei casi in cui risultino coinvolti funzionari stranieri o di soggetti pubblici internazionali.
SANZIONI PREVISTE	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie previste dagli articoli richiamati dalla norma.

PECULATO (ART 314 COMMA 1, C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie punisce il "pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" che avendo nelle proprie disponibilità per possesso (in ragione del suo ufficio o servizio) danaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, ovvero la distrae, mediante l'artificio o il raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito.</p> <p>Il soggetto privato, quale <i>extraneus</i>, può concorrere ex art. 110 c.p. nella realizzazione del reato da parte del soggetto pubblico (reato "proprio").</p> <p>Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune ipotesi di commissione del reato in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse⁴; b. il raccoglitore del gioco del lotto che ometta il versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per le giocate⁵; c. è configurabile il reato di peculato nei confronti dell'impiegato di sportello di un istituto di credito che si appropri di una somma di danaro, ricevuta per conto dell'amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte⁶.
SANZIONI PREVISTE	<p>Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".</p> <p>Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
CONDOTTE	<p>A differenza della precedente fattispecie generale (art 314 c.p.), il reato in oggetto considera l'esercizio delle funzioni o del servizio un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Con l'espressione "giovarsi dell'errore altrui" la norma intende l'approfittamento di una preesistente falsa rappresentazione del terzo, tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato.</p> <p>L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può risultare da un comportamento doloso del soggetto.</p> <p>Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".</p> <p>Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>

⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 41307

⁵ Cass. Pen., Sez. VI, 26 luglio 2007, n. 30541

⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 39397

ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
CONDOTTE	<p>Fattispecie di reato "proprio" che presuppone nell'agente la qualifica di P.U. o di I.P.S. Diversamente, il soggetto privato può concorrere ex art. 110 c.p. nel reato quale <i>extraneus</i>.</p> <p>L'abuso d'ufficio rappresenta un reato d'evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, o di un danno ingiusto ad altri.</p> <p>Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.</p> <p>Il legislatore ha recentemente ristretto l'ambito delle possibili violazioni e di abusività della condotta, alla violazione di "specifiche regole di condotta" previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge), in assenza di margini di discrezionalità in sede applicativa delle regole di condotta violate.</p> <p>L'elemento soggettivo del reato è il dolo intenzionale; pertanto, la realizzazione del fatto di reato costituisce la finalità immediata dell'agente ed esige che la rappresentazione e la volontà dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui) sia una conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente e costituisca l'obiettivo primario da questi perseguito.</p> <p>La rischiosità viene qui rilevata con riguardo all'ipotesi in cui l'esponente della Società, nell'interesse/vantaggio di questa, istighi o aiuti concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di utilità che non gli spettano, abusando del proprio ufficio.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".</p> <p>Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote</p>

3.2 Aree a rischio reato⁷

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria.

Le attività a rischio diretto che implicano un contatto diretto con un esponente della PA sono le seguenti:

- ✓ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - Operazioni che attengono all’attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico.
- ✓ Stipula ed esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d’intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d’appalto;

⁷ Nell’ambito dell’assessment dei reati contro la P.A. astrattamente rilevanti, è stata valutata la natura (pubblica o privata) della singola attività sensibile/area di rischio e, conseguentemente, nel Modello è stato fatto un richiamo con riferimento a quelle attività in cui l’operatore bancario si trova ad operare quale incaricato di pubblico servizio. Sul punto, precisano le Linee Guida ABI (Capitolo II, p. 17) che “è opportuno che il modello, attraverso una elencazione specifica dei settori interessati, individui le operazioni attuate in esecuzione di una concessione amministrativa che, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi, assumono rilievo pubblicistico. Benché infatti la natura privatistica dell’attività bancaria sia ormai un dato acquisito al nostro ordinamento, vi sono delle attività che esulano dalla gestione ordinaria del credito e che, in quanto svolte in regime di concessione, possono presentare connotazioni pubblicistiche.

Tali sono, in particolare, secondo l’elaborazione giurisprudenziale:

- le operazioni che attengono all’attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
- le operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate;
- le operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica.”.

- ✓ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela⁸;
- ✓ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ✓ Ammissioni di nuovi soci;
- ✓ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica ed in generale di sovvenzioni pubbliche;
- ✓ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione;
- ✓ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici);
- ✓ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa);
- ✓ Gestione di Crediti di Operazioni Bancaria: Gestione del ruolo di Sostituto di Imposta;
- ✓ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione;
- ✓ Collocamento Titoli di Stato;
- ✓ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti);
- ✓ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza⁹ (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza), con i Regolatori¹⁰ e con P.A. in generale;
- ✓ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, Licenze;
- ✓ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie;
- ✓ Gestione degli adempimenti fiscali;
- ✓ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale;

⁸ Cfr. Linee Guida ABI Capitolo II p. 18: *“Sempre al fine di individuare le possibili aree di rischio, si ricorda che la nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato. Indipendentemente, dunque, dalla denominazione assunta dalle singole erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti ecc.), queste dovranno possedere due caratteristiche: l'avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, altro ente pubblico o Comunità europee) e l'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate”.*

⁹ Per “Autorità di Vigilanza” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti istituzioni: Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob, IVASS, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), COVIP.

¹⁰ Per “Regolatori” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le Istituzioni italiane ed estere (Parlamento Italiano e gli enti locali, il Governo, la Banca d'Italia, etc.), tutte le Istituzioni internazionali e multilaterali (Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento Europeo, Banca Centrale Europea).

- ✓ Gestione dei rapporti con enti pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ✓ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali;
- ✓ Gestione delle contenzioso (attivo e passivo) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

Aree a rischio strumentali sono:

- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti);
- ✓ Gestione Selezione e assunzione del personale¹¹;
- ✓ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio;
- ✓ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva);
- ✓ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti);
- ✓ Gestione dei sistemi informatici;
- ✓ Gestione dei Sistemi informatici (hardware e software) e telematici di P.A. e Authorities;
- ✓ Gestione contratti Intercompany;
- ✓ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

¹¹ Attività sensibile sia per l'eventuale assunzione (o promessa di assunzione) di rappresentanti della P.A. al fine di assicurare un qualsivoglia vantaggio alla Banca, sia per quanto concerne le assunzioni agevolate (Es. l.104/2012).

3.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O Staff Gestionale
- U.O. Crediti Performing
- U.O. Monitoraggio del Credito
- U.O. Gestione NPE
- U.O. Area Operativa
- U.O. Amministrazione
- U.O. Organizzazione
- U.O. Finanza
- U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer BCC Sistemi Informatici
- Outsourcer BCC Gestione Crediti
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

4 Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis)

4.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato comune si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un Sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.</p> <p>Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune ipotesi di commissione del reato in esame:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per l'elaborazione di strategie di marketing (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento, banche dati, etc.);

ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)	
	<p>b. Accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria);</p> <p>c. Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente;</p> <p>d. Accesso abusivo ai sistemi che gestiscono il credito di clienti di servizi prepagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per l'ente (come, ad esempio, avviene nei settori delle telecomunicazioni).</p> <p>Il reato può essere commesso anche del dipendente provvisto delle credenziali di accesso al sistema allorché acceda a parti di esso o a banche dati a lui precluse¹².</p> <p>Il reato di cui al primo comma è perseguibile a querela dell'offeso, salvo ricorrano le circostanze aggravanti che sono procedibili d'ufficio.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

¹² Cass. Pen., Sez. I, 26 febbraio 2019, n. 26625.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DI CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2), 4° comma, art.617-quater.
CONDOTTE	È punito chi abusivamente – nell'ottica di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero per danneggiare qualcuno - pone in essere determinate condotta al fine di accedere ad un sistema informatico o telematico protetto.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: fino a 300 quote Sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
CONDOTTE	Tale fattispecie di reato comune e perseguibile d'ufficio, sanziona condotte sostanzialmente propedeutiche alla commissione di crimini informatici, consistenti, fra gli altri, nella abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (es. virus, spyware, malware) o di dispositivi potenzialmente dannosi per Sistemi informatici o telematici, idonei a danneggiare o a condizionare la funzionalità del sistema.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: sino a 300 quote Sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI (ART. 617 QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
CONDOTTE	<p>La condotta punita consiste nella stessa installazione di apparecchiature atte all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di Sistemi informatici o telematici, o nell'impedimento di esse, ovvero nella pubblicizzazione di esse.</p> <p>Il reato è perseguibile a querela dell'offeso, salvo la ricorrenza delle circostanze aggravanti.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE COMUNICAZIONI (ART. 617 QUINQUIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater</p>
CONDOTTE	<p>La condotta punita consiste nella detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (o altri mezzi) atti all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di Sistemi informatici o telematici, o nell'impedimento di esse, ovvero nella pubblicizzazione di esse.</p> <p>Il reato è perseguibile a querela dell'offeso, salvo la ricorrenza delle circostanze aggravanti.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>
CONDOTTE	<p>Tale reato si realizza con una condotta atta a distruggere, deteriorare, cancellare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui. La configurabilità di tale reato potrebbe derivare, a titolo esemplificativo, dal danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiare l'immagine.</p> <p>L'oggetto materiale del danneggiamento si distingue rispetto alla prescrizione dell'art. 635 quater c.p..</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO (ART. 635 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
CONDOTTE	La fattispecie prevede le condotte delittuose del precedente reato ex art. 635 bis c.p. ma aventi a oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti o comunque aventi pubblica utilità.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie di reato può essere integrata mediante una condotta tipica di cui al precedente art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi (es. virus, malware) per distruggere – anche parzialmente -, danneggiare o rendere inservibili, ovvero ostacolare il regolare funzionamento di Sistemi informatici o telematici quali elaboratori elettronici.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
CONDOTTE	Tale fattispecie si sostanzia nelle condotte delittuose tipizzate dal precedente art. 635 quater c.p. ma rivolte a Sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
CONDOTTE	<p>Il presupposto soggettivo di tale fattispecie e della condotta violativa degli obblighi ex art. 32, d.lgs. n. 82/2005 è essere Certificatore di firma elettronica.</p> <p>Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune ipotesi di commissione del reato in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rilascio di certificati digitali da parte di un ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata), con lo scopo di mantenere un alto numero di certificati attivi; b. Aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: sino a 400 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS)	
FATTISPECIE DI REATO	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguardo un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie ha espressamente riconosciuto validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico e alla scrittura privata avente efficacia probatoria, introducendo una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali (a es. utilizzo di firma elettronica altrui) o ideologiche (es. dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate) atte ad alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni.</p> <p>Il falso informatico deve riguardare i dati digitali espressivi di contenuti dichiarativi, a prescindere dal supporto di memorizzazione che li incorpora.</p> <p>Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di commissione del reato in esame:</p> <ol style="list-style-type: none"> Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività; Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi). <p>Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati-presupposto ex d.lgs. 231 anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del c.p.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: sino a 400 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICA (ART. 1, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
CONDOTTE	È punito chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Tale fattispecie, allo stato, non appare concretamente configurabile per la Banca.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: sino a 400 quote Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria.

Le attività a rischio diretto sono le seguenti:

- ✓ Utilizzo di procedure informatiche nella attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari;
- ✓ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority;
- ✓ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale;
- ✓ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio
- ✓ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA;
- ✓ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali;
- ✓ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.);
- ✓ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca;
- ✓ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale;
- ✓ Gestione della sicurezza informatica (fisica e logica);
- ✓ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti;
- ✓ Gestione amministrativa paghe e stipendi;
- ✓ Gestione Smart working;
- ✓ Gestione asset

4.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Organizzazione
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer BCC Sistemi Informatici
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

5 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) anche a carattere transnazionale

5.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416, 6° COMMA C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.
CONDOTTE	Tale ipotesi di reato persegue, in particolare, l'associazione criminale volta alla realizzazione dei delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone e di immigrazione clandestina. L'associazione criminale richiede la partecipazione di tre o più persone che condividano lo scopo di commettere più delitti. Sono puniti coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano tale sodalizio.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>
CONDOTTE	<p>Reato generico che sanziona la semplice associazione criminosa, a prescindere dalla finalità criminale perseguita e per il solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione all'accordo criminale di tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva consumazione dell'intento.</p> <p>Pertanto, la sola cosciente partecipazione associativa di un esponente aziendale o dipendente, strumentale alla realizzazione di un interesse/vantaggio per l'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa per illecito.</p> <p>Secondo la Giurisprudenza, tuttavia, non è sufficiente un mero accordo occasionale, quanto un minimo di organizzazione e la condivisione di un programma criminale da realizzare.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno.</p> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS C.P.)	
CONDOTTE	Per tale fattispecie di reato l'associazione criminale si distingue oltre che per la natura mafiosa del sodalizio, per il tipico uso della forza di intimidazione, della condizione di assoggettamento e di omertà nella commissione di delitti nonché per l'acquisizione e gestione del controllo di attività economiche di eterogenea tipologia. I connotati mafiosi vengono riconosciuti anche in altre associazioni locali o internazionali, comunque denominate (es. camorra, ndrangheta, ecc.).
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;</p> <p>Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno.</p> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta si sostanzia nell'ottenimento di una promessa di voto in una qualsiasi votazione di rilievo pubblico contro l'erogazione o la promessa di denaro o di altre utilità.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;</p> <p>Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno.</p> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni [...].
CONDOTTE	Tale figura di reato persegue chi sequestri (elimini nazione o riduzione della libertà personale) - o partecipi al sequestro o lo supporti o lo copra - un soggetto con lo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (anche non economico) in cambio della sua liberazione.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote; Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (DPR 309/90, ART. 74)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
CONDOTTE	<p>Tale norma persegue la specifica figura dell'associazione delinquenziale volta al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, rispetto alla quale declina una serie di circostanze aggravanti, con conseguente inasprimento delle pene, in ragione della natura dell'apporto associativo, della natura criminale dei partecipanti, della modalità d'azione. Sono altresì previste specifiche circostanze attenuanti.</p>

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (DPR 309/90, ART. 74)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;</p> <p>Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno.</p> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

5.2 Aree a rischio reato

Preliminarmente, deve essere evidenziato che, con particolare riferimento ai reati associativi, anche a carattere transnazionale, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, di conseguenza, l'analisi in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del risk assessment condotto nella fase preparatoria del Modello.

Logico corollario è che, con riguardo ai reati fine che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili a BCC Calabria Ulteriore, devono intendersi richiamati in questa sede (e, dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle altre parti della Matrice.

Di seguito, si richiameranno le principali aree di rischio individuate in base al case history; per le restanti si rinvia alle altre sezioni del presente documento.

Le attività a rischio sono le seguenti:

- ✓ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti;
- ✓ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica;
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia);
- ✓ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
 - Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - Apertura Conto corrente
 - Trasferimento di fondi
 - Gestione Titoli
- ✓ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ✓ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ✓ Gestione Selezione e assunzione del personale;
- ✓ Gestione dei flussi finanziari;
- ✓ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- ✓ Definizione e stipula di accordi e partnership;
- ✓ Accordi transattivi (altri);
- ✓ Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

5.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Funzione AML (Esteralizzata c/o Capogruppo)
- U.O. Presidio AML Periferico
- U.O. Coordinamento Interno AML
- U.O. Area Operativa
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Organizzazione
- U.O. Amministrazione
- U.O. Monitoraggio Crediti
- U.O. Crediti Performing
- U.O. Gestione NPE
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer BCC Gestione Crediti
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

6 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

6.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <p>La stessa pena si applica a chi è legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente abusando destri strumenti o materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
CONDOTTE¹³	<p>Ipotesi di reato comune che punisce condotte di falsità propria, quale la contraffazione (creazione illegittima di monete che abbiano un'apparenza di genuinità) e l'alterazione (modificazione apparente della moneta volta ad attribuirle un valore superiore o inferiore) nonché condotte di falsità impropria, relative a modalità di utilizzazione delle monete successivamente alla falsificazione.</p> <p>Presupposto comune è che l'autore non sia concorso nell'attività di falsificazione e che sussista il concerto con il falsificatore o con un</p>

¹³ Secondo le Linee Guida Abi (Capitolo II pgg 19 e 20), le ipotesi descritte nei n. 3 e 4 nella sezione "Fattispecie di reato" presentano maggiori rischi per quanto attiene alla messa in circolazione delle monete falsificate e alla ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione: è astrattamente possibile, infatti, che operatori bancari, di concerto con i falsari, detengano e conseguentemente mettano in circolazione moneta falsa, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio all'ente creditizio.

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)	
	<p>intermediario (colui che non mette direttamente in circolazione banconote false, ma che le fa pervenire in circolazione a mezzo di altri).</p> <p>L'introduzione nel territorio dello Stato presuppone che la falsificazione sia avvenuta all'estero o che le stesse si trovassero oltre frontiera prima di essere importate in suolo nazionale.</p> <p>La detenzione consiste nel potere di fatto sul bene, esercitato anche per mezzo di soggetti terzi o in concorso con essi.</p> <p>La messa in circolazione si realizza attraverso una qualsiasi attività che immetta la moneta contraffatta o alterata nel flusso finanziario.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>

ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
CONDOTTE	L'alterazione costituisce una modificazione dello stato preesistente della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta volta a diminuirne il valore, con modalità idonea a trarre in inganno. Nel caso di falsità propria, il delitto si consuma al momento in cui è compiuta l'alterazione della moneta; nel caso di falsità impropria, con il successivo uso (al momento dell'acquisto, del ricevimento, della spedita o della messa in circolazione della moneta alterata).
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
CONDOTTE	<p>L'articolo prevede varie condotte di ricettazione in senso lato di monete falsificate, più lievi rispetto alle corrispondenti ipotesi contemplate negli articoli precedenti, ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione di monete contraffatte o alterate con le modalità descritte dagli artt. 453 n. 2 e 454, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, ma al fine di metterle in circolazione; 2. l'acquisto di monete contraffatte o alterate da persona diversa dal falsificatore o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione; 3. la spedita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario. <p>Il reato si consuma con la semplice detenzione al fine della messa in circolazione della banconota.</p> <p>A titolo esemplificativo, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità, nell'intento di evitare alla banca pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità di monete ricevute.</p> <p>La differenza con l'art. 453, n. 3 e 4, è costituita dalla mancanza del requisito del concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione. Di particolare rilievo è l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico. Parte della giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che, per l'integrazione della fattispecie in esame, non occorra un'assoluta conoscenza della falsità delle monete nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il semplice dubbio in ordine alla loro natura.</p>
SANZIONI PREVISTE	Sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)	
	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie si caratterizza per la condizione soggettiva di “buona fede” da parte dell’autore al momento in cui riceve le monete falsificate, e di dolo nella successiva spedita o della messa in circolazione.</p> <p>Pertanto, diversamente dal reato ex art. 455 c.p., la coscienza circa la falsità è posteriore al ricevimento delle monete stesse.</p> <p>A titolo esemplificativo, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l’operatore bancario che, ricevute in buona fede banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di sospetto, al momento dell’incasso, consapevolmente decida poi, a vantaggio dell’istituto o semplicemente per evitare fastidi derivanti dall’attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzare nelle operazioni di sportello, mettendole in tal modo in circolazione.</p>
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote

FALSIFICAZIONE DI VALORI IN BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
CONDOTTE	<p>Quanto all'oggetto del reato, i valori di bollo sono dei tipici mezzi destinati ad attestare la riscossione indiretta, mediante bollo, di una tassa o di un altro pubblico tributo; la carta bollata e i fogli di carta filigranata emessi dallo Stato italiano, sono destinati a ricevere scritture pubbliche o private, recanti l'impronta di un pubblico bollo quale segno attestante la riscossione indiretta di una tassa o di un altro pubblico tributo; le marche da bollo sono i segni-valore emessi dallo Stato che servono ad attestare il pagamento della relativa tassa di bollo o per passaporti o legalizzazioni di firme, o per la riscossione di diritti catastali o di verifica di pesi o misure o per altri pubblici tributi; i francobolli sono i segni-valori destinati all'uso nella corrispondenza.</p> <p>La norma sanziona soltanto l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore.</p> <p>Risultano, inoltre, sanzionati l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione soltanto dei valori di bollo contraffatti, ma non di quelli alterati.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI IN BOLLO (ART. 460 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
CONDOTTE	La carta filigranata è quella prodotta direttamente dallo Stato o da altro ente autorizzato all'emissione. L' articolo sanziona le cosiddette attività preparatorie alla falsificazione e la contraffazione di carta filigranata per la produzione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di detta carta contraffatta, laddove tali condotte non costituiscano i più gravi reati di cui agli artt. 453 o 459 c.p.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI IN BOLLO DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
CONDOTTE	Beni nel caso tutelati sono le filigrane (punzoni, le forme o le tele che servono per fabbricare carta filigranata) o gli strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata. Gli strumenti sono tutti i mezzi meccanici fabbricati e non semplicemente naturali, destinati specificamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, di carte ad esse equiparate, di valori di bollo o di carte filigranate. Anche tale articolo sanziona le attività preparatorie al falso nummario.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
CONDOTTE	La norma sanziona la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Il delitto di cui al comma 1 prevede la coscienza e la volontà di fare uso di valori di bollo o di banconote falsificati; nell'ipotesi di cui al comma 2, è richiesto che l'agente sia in buona fede al momento della ricezione e, invece, consapevole della falsità delle cose al momento dell'uso.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a 300 quote (464, comma 1, c.p.) Sanzione pecuniaria fino a 200 quote (464, comma 2, c.p.)

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI, OVVERO DI BREVETTI, MODELLI O DISEGNI (ART. 473 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
CONDOTTE	<p>Tale reato sanziona la condotta di chiunque opera la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi e brevetti (nazionali o esteri) relativi a prodotti industriali, ovvero – fuori del concorso con l'autore - ne faccia uso.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno</p>

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
CONDOTTE	<p>Tale articolo sanziona chiunque – non in concorso con l'autore della contraffazione – introduca nel territorio italiano, ovvero ponga in circolazione, sempre al fine di trarne profitto, prodotti industriali contraddistinti da marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>

6.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria.

Le attività a rischio sono le seguenti:

- ✓ Operatività di sportello;
- ✓ Gestione cassa;
- ✓ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote);
- ✓ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia;
- ✓ Gestione valori falsi. (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti);
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

6.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Finanza
- U.O. Organizzazione
- U.O. Filiale
- Capogruppo Iccrea Banca
- Sicurtransport
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

7 Reati Societari (Art. 25-ter)

7.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

1) Ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
CONDOTTE	<p>Esemplificativamente possono essere indicati quali tipici comportamenti di falsità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi. Tale ultimo comportamento può concretizzarsi mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi; - acquisti fittizi di beni o servizi, ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti all'ente, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti (anche in un'ottica infra-Gruppo). Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni; - sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali; - errata indicazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie, come partecipazioni, crediti di natura finanziaria, azioni o altri titoli;

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)	
	- errata quantificazione dei crediti e delle rimanenze. Nella prima ipotesi la falsità potrà consistere nell'iscrizione in bilancio di somme non più incassabili, o la mancata iscrizione di fondi di accantonamento al fine di non rilevare possibili inesigibilità dei crediti medesimi.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
CONDOTTE	Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Banca d'Italia/BCE.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.) FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.) (ABROGATO DALL'ARTICOLO 34, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262) FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.) (ABROGATO DALL'ARTICOLO 37, COMMA 34, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; - le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; - le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; - le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
CONDOTTE	Fattispecie prevista per le sole società di capitali emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

2) Tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.
CONDOTTE	<p>La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata e in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.).</p> <p>Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci.</p> <p>Il reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve.</p> <p>In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c.</p> <p>Il reato può essere commesso sia in maniera palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo), o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberarli dai loro obblighi di versamento. Più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 c.c.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
CONDOTTE	<p>Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>In ogni caso, il reato si estingue se il capitale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato saranno gli amministratori della controllata, risultando configurabile la responsabilità degli amministratori della controllante solo a titolo di concorso.</p> <p>Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.</p> <p>Tale illecito può essere realizzato oltre che nell'ipotesi di semplice acquisto, anche di trasferimento di azioni, comprese la permuta o la donazione.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
CONDOTTE	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato può realizzarsi quando la società:</p> <p>Effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese; - prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo; - pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia; - in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo; - in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone; - prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera; <p>L'Amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con la società.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE e degli Intermediari Finanziari.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p>
CONDOTTE	<p>Il reato è integrato dalle seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale, in fase di costituzione della società o di aumento del capitale; - sottoscrizione reciproca di azioni o quote, qualora due distinti soggetti economici si accordino per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni/quote delle loro rispettive società; - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE e per gli Intermediari Finanziari.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
CONDOTTE	<p>La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia ai colleghi e al Collegio sindacale di ogni interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata.</p> <p>L'A.D. che sia titolare di un interesse deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale. In caso, invece, di Amministratore unico, esso ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile.</p> <p>Si precisa che il reato è proprio, potendo essere realizzato esclusivamente dagli Amministratori (e/o dai componenti del consiglio di gestione) di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione e di fondo previdenziale.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE e per gli Intermediari Finanziari.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
CONDOTTE	<p>Presupposta la vigenza di una fase liquidatoria della società, il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.</p> <p>Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

CORRUZIONE TRA PRIVATI¹⁴ (ART. 2635 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>

¹⁴ Modificato dal d.lgs. n. 38/2017.

CORRUZIONE TRA PRIVATI¹⁴ (ART. 2635 C.C.)	
CONDOTTE	<p>L'ipotesi rilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/01 è solo quella prevista dal 3° comma che punisce chiunque dà o promette denaro o altre utilità, anche per interposta persona, ai soggetti "qualificati" elencati dalla norma o a facenti funzione di essi.</p> <p>A titolo esemplificativo il reato può essere integrato qualora il dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrompa un responsabile acquisti di altra società, ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; - corrompa il responsabile vendite di un fornitore, ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati; - corrompa l'amministratore di altra società, o il responsabile amministrativo, al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; - dia o prometta a dirigenti di un soggetto terzo regalie, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali, finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura che comporti un nocumento alla società del corrotto. <p>In tali ipotesi, l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore comporta oltre alla sua responsabilità penale personale anche una responsabilità amministrativa dell'ente collettivo nel cui interesse/vantaggio il corruttore abbia agito.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall' art. 9, comma 2.</p>

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (IDEM) (ART. 2635-BIS C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
CONDOTTE	Tale fattispecie sanziona la condotta volta a istigare alla corruzione tra privati, senza che tale risultato criminoso venga realizzato.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione interdittiva da 200 a 400 quote</p> <p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
CONDOTTE	<p>Tale reato si configura in due diverse ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora vengano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; - nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. <p>Trattandosi di un "reato proprio" gli unici soggetti attivi possono essere gli Amministratori.</p> <p>Va evidenziato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

3) La tutela del corretto funzionamento della Società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
CONDOTTE	<p>La condotta illecita consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, ovvero alla società di revisione.</p> <p>L'illecito può essere commesso solo dagli Amministratori.</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della società, tale da rendere difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'attività sociale; - comportamenti che impediscano di fatto al soggetto controllore l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo, tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo. <p>L'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli risultino agevolmente superabili o causa di mero ritardo minimo, o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti sociali, quale distruzione di essi, ovvero creazione di condizioni per renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori (es. trasferimento dei libri sociali dalla sede principale a una sede periferica con l'intento di impedire il controllo); - gli Amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo (es. i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito);

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)	
	<ul style="list-style-type: none"> - gli Amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere. <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE e per gli Intermediari Finanziari.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
CONDOTTE	<p>Il reato si integra qualora in Assemblea si determini una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti.</p> <p>A titolo esemplificativo, si possono annoverare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto perché, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione; - la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera; - la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea; - l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci; - le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione. <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE e per gli Intermediari Finanziari.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

4) Tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
CONDOTTE	Rispetto a una società emittente strumenti finanziari non quotati, la norma incriminatrice configura l'Aggiotaggio informativo consistente nella pubblicizzazione e diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (non quotati), ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della banca e/o del Gruppo. Trattasi di reato di pericolo concreto; pertanto, è richiesta una condotta informativa non meramente omissiva, ma di fallace o fuorviante informazione, idonea a realizzare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

5) Tutela della funzione di Vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
CONDOTTE	<p>Tale norma individua due ipotesi di reato, distinte per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, onde ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma);

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 c.c.)	
	<ul style="list-style-type: none"> - il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma). <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera realizzabile con qualsiasi modalità, ivi inclusi i comportamenti omissivi (dolo generico). <p>La Società intrattiene rapporti istituzionali ed è soggetta alla vigilanza da parte di Bankitalia e BCE, nonché di altre Autorità di settore (es. Bankitalia, UIF, MEF, altri Ministeri, ecc.) oltre a quelle ordinarie di vigilanza e controllo (Autorità giudiziarie, Amministrazione finanziaria; Autorità sanitaria, Garante Privacy; ecc.).</p> <p>Le suddette condotte di ostacolo possono essere finalizzate, ovvero avere a oggetto, sia dati/informazioni/documentazioni, che altra società controllante/controllata/partecipata, ovvero il Gruppo quale soggetto economico unitario.</p> <p>Nel caso di specie, trova altresì applicazione la normativa settoriale e regolamentare di Bankitalia/BCE e per gli Intermediari Finanziari.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

7.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria.

Le attività a rischio sono le seguenti:

- ✓ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.);
- ✓ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali);
- ✓ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ✓ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie);
- ✓ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti);
- ✓ Negoziazione Ordini Conto Terzi;
- ✓ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ✓ Gestione dell'Informativa periodica;
- ✓ Predisposizione dei prospetti informativi;
- ✓ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti;
- ✓ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ✓ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria;
- ✓ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria;
- ✓ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza;
- ✓ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico;
- ✓ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione;
- ✓ Gestione operazioni sul Capitale;
- ✓ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti;
- ✓ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione;
- ✓ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni

- ✓ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale¹⁵
- ✓ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ✓ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, si riportano, inoltre, le seguenti aree a rischio diretto:

- ✓ la predisposizione di documentazione per partecipare a bandi di gara/ procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi;
- ✓ la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- ✓ gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti);
- ✓ selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- ✓ omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni.

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, si riportano, inoltre, le seguenti aree strumentali:

- ✓ Gestione Selezione e assunzione del personale;
- ✓ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio;
- ✓ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva);
- ✓ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti);
- ✓ Gestione dei sistemi informatici;
- ✓ Gestione contratti Intercompany;
- ✓ Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

¹⁵ Attività sensibile sia per il processo di assunzione, sia per il processo di remunerazione ed incentivazione del personale.

7.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti:

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Supporto di Direzione
- U.O. Area Operativa
- U.O. Area Mercato
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Organizzazione
- U.O. Amministrazione
- U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione
- U.O. Finanza
- U.O. Marketing
- U.O. Monitoraggio Crediti
- U.O. Crediti Performing
- U.O. Gestione NPE
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quarter)

8.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati realizzati in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9/12/1999.</p>

ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270 QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270 QUATER 1. C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un’ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all’art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270 QUINQUES)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270 QUINQUES 1 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un’ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Art. 270 quinquies, comma 1, c.p.: Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Art. 270 quinquies, comma 1, c.p.: Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270 SEXIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Art. 270 <i>quinques</i>, comma 1, c.p.: Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Art. 270 <i>quinques</i>, comma 1, c.p.: Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni Venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
CONDOTTE	<p>La norma è posta a tutela della personalità interna dello Stato ed è volta a reprimere atti di terrorismo, nonché, in seconda battuta, l'incolumità delle persone prese di mira al fine di compiere atti terroristici. Il delitto si consuma nel momento in cui gli atti idonei ed univocamente diretti ad uccidere o a ferire mettono in pericolo la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di compiere l'attentato alla vita o all'incolumità personale di una persona al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito. Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.</p>

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie a esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ATTO DI TERRORISMO NUCLEARE (ART. 280 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procura a sé o ad altra materia radioattiva; - crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni Venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; - utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici</p>
CONDOTTE	<p>La norma in esame è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo (v. art. 270 sexies). La norma prefigura un'ipotesi di reato di evento, in cui la stessa disponibilità, ovvero l'utilizzo di materia radioattiva lede la sicurezza pubblica.</p> <p>Per contro, l'utilizzo o il danneggiamento di un impianto nucleare rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, dovrà accertare la concreta pericolosità della condotta a rilasciare materia radioattiva, senza tuttavia dover anche verificare la pericolosità stessa della materia, ritenuta pericolosa di per sé è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo (v. art. 270 sexies).</p>

ATTO DI TERRORISMO NUCLEARE (ART. 280 TER C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO (ART. 302 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: tutte quelle di cui all'art. 9, secondo comma per la durata non inferiore a 1 anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati indicati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9/12/1999.</p>

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA (D.LG. 15 DICEMBRE 1979 N. 625, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1980 N. 15)	
FATTISPECIE DI REATO	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale - in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici.
SANZIONI PREVISTE	N.C.

ART. 2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. NEW YORK, 9 DICEMBRE 1999	
FATTISPECIE DI REATO	<p>1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; - ogni altro atto destinato a uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. <p>2. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito a un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato [...]</p> <p>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.</p> <p>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>5. Commette altresì reato chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipa in quanto complice a un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; - organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente art. o dà ordine ad altre persone di commetterlo; - contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente art., a opera di un gruppo che agisce di comune accordo. <p>Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la

ART. 2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. NEW YORK, 9 DICEMBRE 1999	
	<p>perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del par. 1 del presente articolo.
CONDOTTE	Delle condotte richieste dalla norma per la realizzazione di tale reato, viene considerata in tale sede la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici internazionali.
SANZIONI PREVISTE	N.C.

8.2 Aree a Rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le attività a rischio diretto:

- ✓ Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata Verifica;
- ✓ Operatività di sportello;
- ✓ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali);
- ✓ Instaurazione dei rapporti con la clientela;
- ✓ Trasferimento di fondi;
- ✓ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti);
- ✓ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio;
- ✓ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva);
- ✓ Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

8.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Funzione AML (Esternalizzata c/o Capogruppo)
- U.O. Presidio AML Periferico
- U.O. Coordinamento Interno AML
- U.O. Area Operativa
- U.O. Area Mercato
- U.O. Organizzazione
- U.O. Monitoraggio Crediti
- U.O. Crediti Performing
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

9 Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies)

9.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL TUF; TESTO COME MODIFICATO D.LGS. N. 107 DEL 10.8.2018)	
FATTISPECIE DI REATO	<ul style="list-style-type: none"> - È punito con la reclusione a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). - La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. - Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o

ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL TUF; TESTO COME MODIFICATO D.LGS. N. 107 DEL 10.8.2018)	
	<p>del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010
CONDOTTE	<p>La fattispecie è stata recentemente modificata con un ampliamento delle circostanze qualificanti le condotte illecite¹⁶. La norma così come modificata punisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'insider c.d. primario¹⁷ ovvero il soggetto che, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compia per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando dette informazioni, ovvero le comunichi a terzi al di fuori del normale svolgimento del proprio incarico o, ancora, riporti o induca altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute. Possono risultare possessori di informazioni "price sensitive": il membro di organi amministrativi, di direzione e di controllo dell'Emittente o del Partecipante all'emissione sul mercato; il titolare diretto di una partecipazione al capitale dell'Emittente o del Partecipante; colui che vi abbia accesso nell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di un ufficio; colui il quale sia coinvolto in attività delittuose. - L'insider secondario ovvero chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle previste per i c.d. insider primari e insider criminali purché, però, tali insider

¹⁶ Il riferimento è alla Legge 238/2021.

¹⁷ Vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministratori, sindaci, dirigenti, revisori ecc., ossia coloro che vengano in possesso dell'informazione privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale, della propria attività, o della propria partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria i soggetti che hanno un accesso temporaneo quali consulenti finanziari, studi legali, ecc.

ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL TUF; TESTO COME MODIFICATO D.LGS. N. 107 DEL 10.8.2018)	
	<p>secondari siano a conoscenza del carattere privilegiato delle informazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L' Insider criminale: soggetto che pone in essere le citate condotte vietate dopo esserne venuto in possesso, avendo preparato o dato esecuzione ad attività delittuose (es. hacker informatico). <p>L' "informazione privilegiata" è quella avente carattere preciso, non resa pubblica e concernete, direttamente o indirettamente, uno o più Emittenti strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari, tale che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di detti strumenti finanziari, ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.</p> <p>Rileva altresì il possibile concorso dell' <i>extraneus</i> nel delitto di abuso di informazione privilegiata.</p> <p>Ex art. 110 c.p., tra i soggetti penalmente sanzionabili rileva anche chi, pur privo delle qualifiche indicate nell' art. 184 TUF, ha posto in essere comportamenti che rappresentato un concorso morale o materiale alla condotta dell' Insider primario (es. istigazione o induzione dell' insider primario, o supporto nella realizzazione delle condotte di abuso di informazioni privilegiate).</p> <p>La Dir. U.E. 2014/57 del 16 aprile 2014 e il Reg. U.E. n. 596/2014 c.d. "MAR" hanno esteso la disciplina de qua anche agli strumenti finanziari negoziati al MTF e al OTF e OTC, nonché al mercato delle merci e degli strumenti derivati collegati.</p> <p>La Legge 238/2021 estende la disciplina anche all' ipotesi in cui i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d' asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d' asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d' asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Aumento fino a 10 volte se il prodotto o il profitto conseguito dall' ente è di rilevante entità.</p>

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 DEL TUF – TESTO COME MODIFICATO D.LGS. N. 107 DEL 10.8.2018)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
CONDOTTE	<p>La fattispecie è stata recentemente modificata con un ampliamento delle circostanze qualificanti le condotte illecite</p> <p>Essa sanziona due distinte modalità di condotta aventi a oggetto strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero in corso di ammissione alla quotazione: i) la diffusione di notizie false ("manipolazione informativa"), che ricomprende ogni comunicazione in grado di influire in modo anormale o artificiale sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari, fatta con qualsiasi mezzo e indirizzata a uno o più destinatari; ii) la generale realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. "manipolazione operativa") idonea a ricomprendere condotte – anche astrattamente lecite – ma che, sorrette da intenti ingannatori e fraudolenti, in determinate condizioni spazio-temporali, risultino idonee a influire sulla normale determinazione del prezzo.</p> <p>Rileva peraltro la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso internet, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di notizie false o fuorvianti, se il soggetto che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che erano tali.</p> <p>Le considerazioni svolte per il concorso dell'extraneus in relazione all'art. 184 TUF, valgono anche per l'ipotesi del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF.</p>

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 DEL TUF – TESTO COME MODIFICATO D.LGS. N. 107 DEL 10.8.2018)	
	<p>La Dir. U.E. 2014/57 del 16 aprile 2014 e il Reg. U.E. n. 596/2014 c.d. “MAR” hanno esteso la disciplina anche agli strumenti finanziari negoziati al MTF e al OTF e OTC, nonché al mercato delle merci e degli strumenti derivati collegati.</p> <p>Inoltre, è stata introdotta una causa di non punibilità, applicabile a coloro i quali abbiano commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita od operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Aumento fino a 10 volte se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità.</p>

9.2 Aree a rischio reato¹⁸

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le attività a rischio diretto:

- ✓ Gestione delle informazioni privilegiate;
- ✓ Negoziazione per conto terzi;
- ✓ Prestazione di attività e servizi di investimento e accessori;
- ✓ Gestione Portafoglio di Proprietà Disponibile (Operazioni su strumenti finanziari);
- ✓ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)

¹⁸ Per tale sezione si fa riferimento a Linee Guida ABI Per La Predisposizione Dei Modelli Organizzativi Ex D.Lgs. 231 /23001 - Aggiornamento - Abusi Di Mercato

9.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Finanza
- U.O. Area Mercato
- U.O. Filiale
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

10 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (Art. 25-septies)

10.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
CONDOTTE	<p>È punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p> <p>Trattasi di reati di natura colposa per la cui consumazione è richiesta una condotta caratterizzata da negligenza o superficialità portante la violazione delle prescrizioni cautelari e prevenzionistiche di leggi vigenti in materia (i.e. TUSL e leggi applicabili) e idonea a produrre causalmente l'evento (morte o la lesione di una persona fisica).</p> <p>Detta condotta negligente (non certo l'evento personale lesivo per la vittima) deve sostanziare un interesse o un concreto vantaggio economico (in termini di risparmio di costi, di tempi, o di semplificazione delle dinamiche operative) per la società).</p>

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Se in violazione dell'art. 55, comma 2 del TU 81/08 [che prevede ipotesi in cui la violazione sia commessa in aziende peculiari quali elencate dall'art. 31, comma 6), lett. a, b, c, d, f, g; in aziende svolgenti attività che espongano i lavoratori a rischi biologici e cancerogeni, e a quelle aventi una rilevante entità di lavoro giornaliera], si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzioni pecuniaria in misura pari a 1.000 quote - Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. <p>Al di fuori di tale ipotesi, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote - Sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3, C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>È punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p> <p>La lesione si considera grave nel caso in cui (art. 583, I comma c.p.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; - il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>La lesione è gravissima se dal fatto deriva (art. 583, II comma c.p.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - una malattia certamente o probabilmente insanabile;

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3, C.P.)	
	<ul style="list-style-type: none"> - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
CONDOTTE	<p>Trattasi di reati di natura colposa per la cui consumazione è richiesta una condotta caratterizzata da negligenza o superficialità portante la violazione delle prescrizioni cautelari e prevenzionistiche di leggi vigenti in materia (i.e. TUSL e leggi applicabili) e idonea a produrre causalmente l'evento (morte o la lesione di una persona fisica).</p> <p>Detta condotta negligente (non certo l'evento personale lesivo per la vittima) deve sostanziare un interesse o un concreto vantaggio economico (in termini di risparmio di costi, di tempi, o di semplificazione delle dinamiche operative) per la società).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Se in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote. - Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

10.2 Aree a rischio reato¹⁹

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria.

In merito ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deve evidenziarsi che, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali²⁰.

Le attività a rischio:

- ✓ Gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:
 - Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Gestione dell'infrastruttura, sicurezza fisica perimetrale e delle aree aziendali interne (controllo accessi, riconoscimento, videosorveglianza, ecc.) ed esterne;
 - Formazione del personale;
 - Gestione attività per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o cantieri mobili (laddove applicabile):
 - Rilevazione e valutazione rischi redazione ed aggiornamento, a cura del Datore di lavoro (DVR e DUVRI)
 - Gestione della sicurezza di ospiti e terzi
 - Gestione del "rischio biologico"
 - Gestione impianti di produzione di energia elettrica, di calore, nonché di archivi,
 - Rilevazione di infortuni e "quasi-infortuni", malattie professionali, stress da lavoro
 - Gestione attività di Sorveglianza sanitaria
 - Gestione dell'evento rapina;
 - Gestione dei costi della sicurezza;

¹⁹ Per tale sezione si fa riferimento a Linee Guida ABI Per La Predisposizione Dei Modelli Organizzativi Ex D.Lgs. 231 /23001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

²⁰ Si vedano Linee Guida di Confindustria, Capitolo II, Paragrafo 4, p. 48.

- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (inclusi appalti e sub-appalti e gestione della manutenzione);

10.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente come Datore di lavoro
- Direttore Generale
- U.O. Area Operativa
- U.O. Organizzazione
- Soggetti propri ex d.lgs. n. 81/2008 (RSPP; Preposti; Dirigenti; Medico aziendale; Addetti emergenze)
- Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
- Capogruppo Iccrea Banca
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (...) (Art. 25-octies)

11.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>
CONDOTTE	<p>Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie è necessario che il denaro o i beni provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. Es. furto, rapina ecc.) o di una contravvenzione (particolarmente grave) che costituisce il presupposto della ricettazione.</p> <p>È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia la finalità di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale (dolo).</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse dell'ente, beni a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.</p>

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)	
	Altresì nel caso in cui il dipendente, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto risulti economicamente più vantaggioso, accettando il rischio della provenienza illecita.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
CONDOTTE	<p>Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (come anche titoli di credito, mezzi di pagamento, diritti di credito, preziosi, beni materiali e immateriali, in genere) provengano dalla commissione di un precedente delitto – per il quale l'autore del riciclaggio successivo non deve aver operato in concorso – che ne costituisca il presupposto. Il comportamento dell'autore è doloso.</p> <p>La condotta della “sostituzione” o del “trasferimento” dei beni di provenienza delittuosa consiste nell'occultamento e nell'ostacolo dell'identificazione dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.</p> <p>È altresì punita qualsivoglia operazione tesa a ostacolare l'identificazione della natura delittuosa del denaro, dei beni o delle utilità delittuose, diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.</p> <p>A titolo esemplificativo, il delitto può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro quali proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti dell'ente compiano operazioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso l'ente; – nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore dell'ente.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)	
	Con riguardo specifico all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, le azioni che possono sostanziare il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo risultano quelle elencate dall'art. 2, d.lgs. n. 231/2007.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a 25.000,00.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
CONDOTTE	<p>Fattispecie che persegue l'utilizzazione e l'investimento di capitali illeciti previamente "ripuliti".</p> <p>È punita la condotta di chiunque – fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis – impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un precedente delitto o da una contravvenzione (particolarmente grave).</p> <p>Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui l'ente, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto o contravvenzione – per esempio, dai controlli sia risultato che il denaro è transitato su un c/c intestato a società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. Antiterrorismo – li utilizza personalmente per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>

AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER 1 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>

AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER 1 C.P.)	
CONDOTTE	<p>Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, la figura di cui all'art. 648 ter 1. C.p. (introdotta dalla legge n. 186/2014) richiede che l'autore sia il medesimo o il concorrente nella realizzazione di un precedente delitto.</p> <p>La norma richiede il compimento di specifiche e definite condotte realizzative aventi a oggetto i beni o le utilità provenienti dal precedente reato, nonché di un'azione concreta e causalmente efficiente – idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.</p> <p>La norma non opera la tipizzazione dei reati-fonte, limitandosi a qualificarli come "delitti", come a es. i reati tributari, doganali, di appropriazione indebita, fallimentari, costituzione di fondi extra-contabili. Inoltre, i reati-presupposto ex d.lgs. n. 231 di natura dolosa.</p> <p>Un prototipo viene individuato nel Reato tributario, sostanziantesi nell'omesso versamento di un'imposta dovuta il cui importo, restando nella diretta disponibilità del contribuente (esempio, provvista giacente su c/c), venga da questi successivamente impiegato e così reimmesso nel circuito economico lecito.</p> <p>L'articolo prevede nei suoi commi sia circostanze aggravanti, che attenuanti.</p> <p>Tra esse, vale evidenziare il 5° comma, secondo cui è esclusa la punibilità dell'autore del reato antecedente qualora l'impiego dei proventi delittuosi si sostanzi nella loro destinazione a un uso/godimento esclusivamente personale. Tale disposizione va interpretata in senso stretto, in termini di necessaria uni soggettività dell'autore dei due reati e beneficiario dei proventi delittuosi.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>

11.2 Aree a Rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria.

Le attività a rischio sono le seguenti:

- ✓ Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata verifica;
- ✓ Operatività di sportello;
- ✓ Gestione del contante;
- ✓ Apertura e gestione conti correnti;
- ✓ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali) Instaurazione dei rapporti con la clientela;
- ✓ Operazioni su strumenti finanziari;
- ✓ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ✓ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio;
- ✓ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva);
- ✓ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti);
- ✓ Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- ✓ Gestione degli investimenti;
- ✓ Rapporti infragruppo;
- ✓ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda);
- ✓ Gestione operazioni sul capitale;
- ✓ Gestione amministrativa del personale;
- ✓ Gestione adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva di genere
- ✓ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (anche infragruppo)

11.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Funzione AML (Esteralizzata c/o Capogruppo)
- U.O. Presidio AML Periferico
- U.O. Coordinamento Interno AML
- U.O. Area Operativa
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Organizzazione
- U.O. Amministrazione
- U.O. Monitoraggio Crediti
- U.O. Crediti Performing
- U.O. Gestione NPE
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer BCC Gestione Crediti
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

12 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

12.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO (493-TER)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché' ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
CONDOTTE	<p>La disposizione di cui all'art. 493-ter c.p. tutela non solo il patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.</p> <p>La norma incriminatrice mira, infatti, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico.</p> <p>Il soggetto attivo può essere chiunque e si può classificare la fattispecie come reato comune.</p>

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO (493-TER)	
	<p>Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzati gli strumenti di pagamento ovvero quando gli stessi vengono falsificati o ceduti a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile</p> <p>Il dolo richiesto non si può identificare nella mera coscienza e volontà della falsificazione o dell'indebito utilizzo ma richiede anche la consapevolezza di arrecare ad altri un danno.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: previste dall'articolo 9, comma 2</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

DETEZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI, PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.)</p>
CONDOTTE	<p>La fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: sino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: previste dall'articolo 9, comma 2</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; d) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640 TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7</p>
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie era già prevista nel catalogo dei reati presupposto (Art. 24 D. Lgs. 231/01), la cui applicabilità è circoscritta alle frodi informatiche commesse in danno dello stato o altro ente pubblico.</p> <p>Pertanto, a differenza della portata applicativa della fattispecie di cui sopra, il Legislatore ha esteso la configurabilità del reato senza operare limitazioni relativamente al soggetto danneggiato (Stato o altro ente pubblico), bensì limitandolo all'oggetto materiale del reato ovvero <i>"nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"</i>.</p>

FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640 TER C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: sino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: previste dall'articolo 9, comma 2</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>e) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>f) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>

12.2 Aree a Rischio reato

Di seguito si riporta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco delle aree a rischio con riferimento alla famiglia di reato in esame identificate sulla base delle best practice:

Le attività a rischio diretto sono:

- ✓ Monetica:
 - Gestione Carte di Credito
 - Gestione Bancomat
 - Gestione carte prepagate
 - Altri strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio carte cashless, credito telefonico, wallet, addebito su conto corrente bancario, QR code, ecc)
- ✓ Utilizzo di procedure informatiche e sistemi informatici per la gestione delle attività di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- ✓ Gestione Tesoreria proprietaria: gestione carte di credito e debito;
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

12.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Organizzazione
- U.O. Monitoraggio Crediti
- U.O. Crediti Performing
- U.O. Gestione NPE
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer BCC Gestione Crediti
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)

13.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

ABUSIVA IMMISSIONE IN RETI TELEMATICHE DI OPERA PROTETTE (ART. 171 C. 1 LETT. A-BIS) E C. 3, L. 633/1941)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]</p> <p>La pena è della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma).</p>
CONDOTTE	<p>La norma tutela le opere dell'ingegno protette con riferimento alla paternità e allo sfruttamento economico.</p> <p>Nel primo comma, la condotta si sostanzia nell'indebita messa a disposizione del pubblico (con qualsiasi forma) un'opera dell'ingegno protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche.</p> <p>Nell'ipotesi del comma successivo, la condotta è aggravata dalla lesione del diritto morale dell'autore mediante la violazione del divieto di pubblicizzazione o l'usurpazione della paternità.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: art. 9, secondo comma per una durata non superiore a un anno.</p>

ABUSI CONCERNENTI IL SOFTWARE E LE BANCHE DATI (ART. 171-BIS L. 633/1941)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.</p> <p>La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
CONDOTTE	<p>Reato comune per la cui realizzazione è richiesto il dolo specifico (finalità del profitto).</p> <p>La condotta illecita si sostanzia nell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale ovvero imprenditoriale di programmi per elaboratore privi del contrassegno SIAE.</p> <p>Il secondo comma tutela invece i diritti d'autore su banche di dati.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: per una durata non superiore a un anno.</p>

ABUSI CONCERNENTI OPERA AUDIOVISIVE E LETTERARIE (ART. 171-TER L. 633/1941)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di</p>

ABUSI CONCERNENTI OPERA AUDIOVISIVE E LETTERARIE (ART. 171-TER L. 633/1941)

decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) produce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

ABUSI CONCERNENTI OPERA AUDIOVISIVE E LETTERARIE (ART. 171-TER L. 633/1941)	
	<p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.</p>
CONDOTTE	La norma persegue molteplici tipologie di condotta abusiva aventi a oggetto opere dell'ingegno di eterogenea espressione.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: per una durata non superiore a un anno.</p>

OMESSE O FALSE COMUNICAZIONI ALLA SIAE (ART. 171-SEPTIES L. 633/1941)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
CONDOTTE	Reato per la cui realizzazione è richiesta in capo all'autore la natura di produttore o importatore di supporti per programmi software.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: per una durata non superiore a un anno.</p>

FRAUDOLENTA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171-OCTIES L. 633/1941)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
CONDOTTE	Reato comune in cui l'autore, per fini fraudolenti, realizza eterogenee attività aventi a oggetto apparati di decodificazione di trasmissioni televisive ad accesso condizionato.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: per una durata non superiore a un anno.</p>

13.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Attività a rischio sono le seguenti:

- ✓ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet);
- ✓ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ✓ Condivisione o scambio di file;
- ✓ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali;
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti);
- ✓ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

13.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Area Mercato
- U.O. Marketing
- U.O. Organizzazione
- Capogruppo Iccrea Banca
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

14 Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

14.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
CONDOTTE	<p>La condotta illecita si sostanzia in un comportamento contraddistinto da violenza o minaccia, ovvero con l'offerta/promessa di denaro o utilità, volti a indurre il teste a omettere o falsificare dichiarazioni di fatti di cui abbia conoscenza diretta da rendere nel corso di un giudizio in cui sia parte la Società.</p> <p>Rispetto a tale rischio-reato, oltre alle prescrizioni di cui al Codice etico vigente presso il Gruppo Iccrea, a quelle dei Protocolli comportamentali e alla normativa interna, risulta disciplinata la resa di testimonianze in sede giudiziaria da parte di Esponenti aziendali, nonché nel corso di verifiche, ispezioni e controlli delle Autorità, effettuati presso le aule di Giustizia o nei siti in cui si svolge l'attività della Società.</p> <p>Risulta altresì regolata l'attività di esecuzione di mandati alle liti conferiti a legali e difensori, nonché di incarichi di perizia e di stima tecnica.</p> <p>A mero titolo esemplificativo, il reato ex art. 377 bis c.p. potrebbe configurarsi allorché un dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni, ovvero ad astenersi dal renderle, onde evitare o sminuire il coinvolgimento della sua società nel procedimento penale in cui risulti coinvolto.</p> <p>La fattispecie, integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro perpetrata nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria – pur avendo facoltà di non rispondere – persegue il fine di indurre detto soggetto a rendere dichiarazioni false, o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.</p>

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

14.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le attività a rischio²¹ diretto sono le seguenti:

- ✓ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- ✓ Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, Polizia municipale, Guardia di finanza);
- ✓ Gestione del contenzioso;

²¹ Risultano altresì rilevanti le aree di rischio individuate con riferimento ai reati di criminalità organizzata.

14.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Supporto di Direzione
- Capogruppo Iccrea Banca
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

15 Reati ambientali (Art. 25-undecies)

15.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1, lett. A) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi. - comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata; - comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. - comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. B).

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006)	
CONDOTTE	<p>Al di fuori delle ipotesi in cui l'ente svolge direttamente le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato compiuto dall'ente detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivamente coinvolto nell'iter di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Secondo l'orientamento della Giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. III, 27 gennaio 2020), anche con riguardo ai Reati Ambientali di natura colposa, l'interesse/vantaggio vanno individuati nella condotta, sostanziata nel risparmio economico per l'ente riveniente dalla mancata adozione di impianti o dispositivi atti a evitare il superamento dei limiti tabellari, come nell'eliminazione di tempi morti e nell'economizzazione delle attività grazie all'omessa predisposizione e manutenzione di detti impianti.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Per la violazione dei commi 1, lett. A) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione dei commi 1, lett. B), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.</p>

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. Il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000. - comma 2: si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose
CONDOTTE	<p>Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica (i.e. intervento finalizzato al recupero e alla rimessione dei luoghi nel pristino stato) in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss.</p> <p>È punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1).</p> <p>La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo:</p> <p>Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
CONDOTTE	<p>Tale reato si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p> <p>Tale condotta si concretizza qualora l'ente collettivo fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p> <p>Il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, Decreto Semplificazioni, ha disposto la soppressione del sistema di controllo SISTRI. In attesa dell'istituendo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" è stata disposta l'applicabilità ultrattiva dell'art. 258, d.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010 (i.e.: MUD, Registro di carico scarico e formulari di trasporto anche in formato digitale).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1:</p> <p>chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. N. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. A), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (I comma).</p>
CONDOTTE	Viene punita l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. N. 259 in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. A), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dal 1 e 2 comma:</p> <p>chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni (I comma).</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (II comma).</p>
CONDOTTE	<p>Si tratta dell'ipotesi delittuosa in cui chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (1 comma).</p> <p>È previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (2 comma).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.
CONDOTTE	<p>Vengono quindi punite le condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (6 comma) - del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI (o documento equivalente) e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] (comma 7, secondo periodo) - di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo) - del trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI) fraudolentemente alterata. <p>La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).</p>
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13:</p> <p>“Quando le condotte di cui al comma 1 (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [..]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc..), la pena è dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000. (comma 2).</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).</p> <p>(omissis)</p> <p>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc..), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000 (5 comma, primo periodo).</p> <p>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.) del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000 (5 comma, secondo periodo).</p> <p>(omissis)</p>

NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006)	
	<p>chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma).</p> <p>(omissis)</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".</p>
CONDOTTE	<p>A titolo esemplificativo, è configurabile la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o nel sottosuolo, o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata etc.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p> <p>Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA SANZIONI. (ART. 279 D.LGS. 152/2006)	
FATTISPECIE DI REATO	Nei casi previsti dal comma 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).
CONDOTTE	Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5 , allorché nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori-limite di emissione di cui al comma 2, determina altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

NORME A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZA LESIVE (ART. 3 L. 549/1993)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6:</p> <p>chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (VI comma).</p>
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (i.e. inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B [quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.]).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
CONDOTTE	Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: si applicano previste dall'art. 9, per un periodo non superiore a un anno.</p>

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
CONDOTTE	<p>Trattasi di reato comune, la cui condotta abusiva produca alternativamente, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema: i) in modo irreversibile, ovvero ii) il cui recupero richieda impegno eccezionale o particolarmente oneroso, iii) o per l'impatto compromissorio prodotto.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: si applicano previste dall'articolo 9.</p>

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
CONDOTTE	<p>Tale norma riduce l'intensità delle pene previste dai due precedenti reati, qualora i fatti vengano prodotti da un comportamento colposo, o producano solamente il pericolo (e non l'effetto dannoso) di verifica di essi.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.</p>

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA REATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
CONDOTTE	Reato comune di chi abusivamente compie eterogenee attività aventi a oggetto materiale ad alta radioattività.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
CONDOTTE	Reato comune che incrimina la condotta di detenzione di specie protette o la cattura di esse (anche l'uccisione di animali protetti o la distruzione di specie vegetali protette), purchè non abbiano ad oggetto una quantità trascurabile ovvero il fatto abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
CONDOTTE	La norma punisce chiunque deteriori o danneggi un habitat all'interno di un sito protetto.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: da 150 fino a 250 quote.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992	
	<p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.</p> <p>Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p>
CONDOTTE	<p>Reato che incrimina la condotta di chi, senza l'osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 939/97, commercia piante riprodotte artificialmente ovvero importa, esporta, riesporta, utilizza, trasporta, detiene, espone, acquista, cede e vende esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A ovvero non rispetta le prescrizioni previste a tutela della loro incolumità.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per la violazione del comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 2 è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.</p>

Art. 2, commi 1 e 2 L. 150/1992	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede</p>

Art. 2, commi 1 e 2 L. 150/1992	
	<p>esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>
CONDOTTE	<p>Reato che incrimina la condotta di chi, senza l'osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 939/97, commercia piante riprodotte artificialmente ovvero importa, esporta, riesporta, utilizza, trasporta, detiene, espone, acquista, cede e vende esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C ovvero non rispetta le prescrizioni previste a tutela della loro incolumità.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.</p>

Art. 3 bis, comma 1 L. 150/1992	
FATTISPECIE DI REATO	Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
CONDOTTE	Reato che incrimina le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, realizzate nell'ambito di attività che riguardano specie di flora e fauna selvatiche protette.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; - la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Art. 6, comma 4, L. 150/1992	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>[Il comma 1 prevede che" Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica."]</p>
CONDOTTE	Reato comune che incrimina la condotta di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, anche se riprodotti in cattività, purché determini un pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
CONDOTTE	Reato proprio che incrimina la condotta dolosa di chi versa o causa lo sversamento in mare di specifiche sostanze inquinanti.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per la violazione del comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da 150 fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 2 è prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.</p> <p>Sia per le violazioni del comma 1 che del comma 2 si applicano le sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; – divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Tali sanzioni si prevedono per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
CONDOTTE	Reato proprio che incrimina la condotta colposa di chi versa o causa lo sversamento in mare di specifiche sostanze inquinanti.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria: per la violazione del comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.</p> <p>Per la violazione del comma 2 è prevista una sanzione pecuniaria da 150 fino a 250 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; – divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Tali sanzioni si prevedono per una durata non superiore a sei mesi.</p>

15.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le attività a rischio diretto sono le seguenti:

- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti);
- ✓ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti);
- ✓ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria);
- ✓ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

15.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale U.O. Area Operativa
- Soggetti propri ex d.lgs. n. 81/2008 (RSPP; Preposti; Dirigenti; Medico aziendale; Addetti emergenze)
- Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
- Capogruppo Iccrea Banca
- Società Service Key
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

16.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12 BIS, D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (Comma 12)</p> <p>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; - se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; - se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. <p>Inoltre, per effetto dell'integrazione ex legge 17 ottobre 2017, n. 161, Codice Antimafia:</p> <p>Comma 1-bis: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art 12 del D.Lgs. 286/1998 T.U. Immigrazione.</p> <p>Comma 1-ter: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.</p> <p>Comma 1-quater: sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore a un anno in caso di condanna per i (soli) nuovi delitti indicati nei commi precedenti.</p>
CONDOTTE	<p>La condotta si configura quale violazione delle prescrizioni di legge disciplinanti l'instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti stranieri per i quali non risulti formalizzato, o sia inefficace, o sia del tutto carente il permesso di soggiorno in Italia.</p> <p>Ove nonostante tale difetto, il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di tali soggetti (le cui caratteristiche numeriche e soggettive possono configurare ipotesi aggravate della fattispecie) e</p>

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12 BIS, D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286)	
	realizzi ciò nell'interesse/vantaggio della società, si realizza il reato-presupposto in oggetto.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000.

16.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le attività a rischio diretto sono le seguenti:

- ✓ Gestione Selezione e assunzione del personale (e relativa stipula dei contratti di lavoro);
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) con particolare riferimento alla stipula di:
 - contratti di appalto
 - contratti d'opera

16.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Area Operativa
- U.O. Organizzazione
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

17 Reati tributari (Art. 25-Quinquiesdecies)

17.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 2, COMMA 1 E COMMA 2 BIS D. LGS. 74/2000)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</p>
CONDOTTE	<p>La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Ai fini dell'inesistenza dell'operazione rileva qualsiasi differenza tra quanto espresso in fattura (o nel diverso documento soggetto a registrazione obbligatoria) e l'effettiva e reale fattispecie sottostante.</p> <p>Il reato è "proprio": il soggetto responsabile è colui che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia, quindi il legale rappresentante del soggetto contribuente. È reato "istantaneo" che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione. a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale, La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.</p> <p>È richiesto il dolo specifico, ossia la contezza nell'agente di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Quanto all'inesistenza si distingue quello "oggettiva" (operazione mai realizzata in tutto o in parte); la "sovrapproduzione" qualitativa/quantitativa della prestazione e quella "soggettiva", quando le operazioni sono realizzate da soggetti diversi da quelli indicati.</p>

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 2, COMMA 1 E COMMA 2 BIS D. LGS. 74/2000)	
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. (art. 2, c. 1)</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art 2, c. 2 bis)</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed è).</p>

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ARTICOLO 3 D. LGS 74/2000)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
CONDOTTE	<p>Reato "proprio" il cui soggetto attivo è chiunque sia obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale.</p> <p>Oltre al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, è altresì richiesta per la consumazione del reato l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ovvero altri mezzi fraudolenti (ingannevoli, non essendo sufficiente la mera violazione di obblighi di fatturazione) idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.</p>

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ARTICOLO 3 D. LGS 74/2000)	
	<p>È richiesto il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.</p> <p>Reato istantaneo che si consuma I momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA.</p> <p>Ai fini della punibilità della condotta la norma pone alcune soglie di valore richieste congiuntamente.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTICOLO 8, COMMA 1 E COMMA 2 BIS)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
CONDOTTE	<p>Reato "comune" con "dolo specifico" consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (aventi valore probatorio ai fini fiscali, come ad es. le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito, gli scontrini) per operazioni inesistenti. Il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa.</p> <p>Il reato di consuma al momento dell'emissione (da riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica) o al rilascio (es. ricevute e scontrini fiscali) del documento falso, ovvero di attestazione di operazioni nella realtà inesistenti (falso ideologico). A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è, invece, sufficiente la mera predisposizione di essi.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 8, c. 1); fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art 8 comma 2 bis)</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ARTICOLO 10 D. Lgs 74/2000)	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
CONDOTTE	<p>Reato "comune" con "dolo specifico", quale la consapevole finalità di evadere o di consentire a terzi di evadere imposte sui redditi o sull'IVA mediante le operazioni di occultamento o distruzione documentale. La condotta richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con la conseguente impossibilità (assoluta o relativa) di ricostruire il volume d'affari o dei redditi. Presupposto necessario è che la documentazione esista, o nell'ipotesi di avvenuta distruzione, che sia stata istituita.</p> <p>Il reato si consuma al momento della soppressione del documento che rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili e, in generale, all'accertamento di un'obbligazione tributaria</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

DELITTO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ARTICOLO 11 D. LGS 74/2000)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
CONDOTTE	<p>Reato "comune" che può realizzarsi mediante ogni atto di disposizione del patrimonio volto causalmente a pregiudicare le ragioni creditorie dell'Erario, producendo la sottrazione all'obbligo di pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA per un ammontare complessivo superiore alla soglia di 50.000 euro, nonché di interessi o sanzioni amministrative inerenti.</p> <p>Richiesto il "dolo specifico", consistente nella coscienza e volontà di porre una condotta fraudolenta al fine di sottrarsi dalla riscossione della pretesa tributaria, anche in favore di terzi, rendendo in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva su beni propri o altrui pignorabili. (es. simulazione simulata). In particolare, l'alienazione simulata dei beni con finalità distrattiva può configurarsi come assoluta, relativa o con interposizione fittizia di persona.</p> <p>Al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento (o dell'ultimo atto se tra di loro collegati).</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,</p>

	finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---

DICHIARAZIONE INFEDELE (ARTICOLO 4 D. LGS 74/2000). FATTISPECIE INTRODotta DALL'ART. 5 D. LGS N. 75/2000 CHE HA NOVELLATO CON IL COMMA 1 BIS L'ART. 25 QUINQUIESDECIES IN RECEPIMENTO DELLA DIR. UE 2017/1371 c.d. PIF	
FATTISPECIE DI REATO	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>
CONDOTTE	Trattasi di figura di reato Transfrontaliero qualificato che lede gli interessi finanziari della U.E. che richiede comportamenti illeciti e fraudolenti da parte del contribuente portanti un danno economico per l'U.E. in termini di evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10 milioni.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a trecento quote

OMESSA DICHIARAZIONE (ARTICOLO 5 D. LGS 74/2000) FATTISPECIE INTRODotta DALL'ART. 5 D. LGS N. 75/2000 CHE HA NOVELLATO CON IL COMMA 1 BIS L'ART. 25 QUINQUIESDECIES IN RECEPIMENTO DELLA DIR. UE 2017/1371 C.D. PIF	
FATTISPECIE DI REATO	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ⁽¹⁾</p> <p>1-bis È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. ⁽²⁾</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>
CONDOTTE	Trattasi di figura di reato Transfrontaliero qualificato che lede gli interessi finanziari della U.E. che richiede comportamenti illeciti e fraudolenti da parte del contribuente portanti un danno economico per l'U.E. in termini di evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10 milioni.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART 10 - QUATER D. LGS 74/2000) FATTISPECIE INTRODotta DALL'ART. 5 D. LGS N. 75/2000 CHE HA NOVELLATO CON IL COMMA 1 BIS L'ART. 25 QUINQUIESDECIES IN RECEPIMENTO DELLA DIR. UE 2017/1371 c.d. PIF	
FATTISPECIE DI REATO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
CONDOTTE	Trattasi di figura di reato Transfrontaliero qualificato che lede gli interessi finanziari della U.E. che richiede comportamenti illeciti e fraudolenti da parte del contribuente portanti un danno economico per l'U.E. in termini di evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10 milioni.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

17.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da ABI e da Confindustria²².

Le attività a rischio sono le seguenti:

- ✓ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti);
- ✓ Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con le Autorità in materia;
- ✓ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti);
- ✓ Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- ✓ Gestione della finanza e della tesoreria;
- ✓ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;
- ✓ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- ✓ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
- ✓ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio;
- ✓ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva);
- ✓ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico;
- ✓ Gestione dei rapporti infragruppo;
- ✓ Gestione dei sistemi informativi;
- ✓ Gestione delle operazioni di finanziamento;
- ✓ Gestione dei cespiti;
- ✓ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda);
- ✓ Gestione del credito;
- ✓ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;

²² Nell'ambito delle aree a rischio per i reati tributari, le Linee Guida di Confindustria distinguono tra processi a rischio cd. "diretto e indiretto" (si vedano sul punto le Linee Guida di Confindustria – Case study, p. 132 e ss)

- ✓ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

17.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Supporto di Direzione
- U.O. Area Operativa
- U.O. Area Mercato
- U.O. Staff Gestionale
- U.O. Organizzazione
- U.O. Amministrazione
- U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione
- U.O. Finanza
- U.O. Marketing
- U.O. Monitoraggio Crediti
- U.O. Crediti Performing
- U.O. Gestione NPE
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

18 Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-Septiesdecies)

18.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>
CONDOTTE	<p>La condotta rilevante ai fini della configurabilità di tale reato è costituita dalla sottrazione (e relativo impossessamento) di un bene culturale appartenente allo Stato al fine di trarne profitto.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>
CONDOTTE	<p>La condotta rilevante ai fini del presente reato è individuata nell'appropriazione di un bene culturale appartenente a un soggetto terzo, al fine di ottenere un ingiusto profitto.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
CONDOTTE	<p>Le condotte rilevanti ai fini della configurabilità del presente reato sono individuate nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto; - la ricezione; - l'occultamento <p>di beni culturali provenienti da un delitto.</p> <p>Parimenti, viene punito il soggetto che si intromette nelle attività di cui sopra.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>
CONDOTTE	<p>Le condotte rilevanti sono individuate nella:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di una scrittura privata falsa - parziale o totale distruzione/alterazione di una scrittura privata vera. <p>Tali scritture devono avere ad oggetto beni culturali mobili e le condotte di cui sopra devono essere finalizzate a celare l'illecita provenienza del bene in questione.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <p>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</p> <p>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</p> <p>3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p>
CONDOTTE	<p>Le condotte punibili ai sensi del reato in esame sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'alienazione o l'immissione sul mercato di beni culturali, senza la prescritta autorizzazione; - la mancata presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, laddove richiesto dalla legge; - la consegna di un bene culturale soggetto a prelazione in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
CONDOTTE	Le condotte rilevanti ai sensi del predetto reato sono: <ul style="list-style-type: none"> - l'importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero - l'esportazione di tali beni da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché' nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>
CONDOTTE	<p>Le condotte punibili ai sensi della norma in esame sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trasferimento all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; - il mancato rientro nel territorio nazionale da parte di un soggetto, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; - il rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
CONDOTTE	<p>Le condotte punibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distruzione - la dispersione - il deterioramento - il rendere parzialmente o totalmente inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici. <p>Viene altresì punito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il deterioramento o l'imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero - il destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.</p>

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <p>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
CONDOTTE	<p>Le condotte punite ai sensi della predetta norma sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contraffazione, alterazione o riproduzione, al fine di trarne profitto, contraffatta', di un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; - l'immissione in commercio o la detenzione per farne commercio o l'introduzione a questo fine nel territorio dello Stato o la messa in circolazione, come autentici, di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; - l'autenticazione di opere od oggetti indicati nei punti precedenti conoscendone la relativa falsità; - l'accreditamento come autentici (o il coinvolgimento in tale attività) dei beni di cui ai punti precedenti, conoscendone la relativa falsità essendo gli stessi contraffatti, alterati o riprodotti.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)	
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. Sanzioni interdittive: In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni.

18.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle aree a rischio che potrebbero essere rilevanti in relazione alla famiglia di reato in esame.

Le attività a rischio sono le seguenti:²³

- ✓ Gestione del patrimonio culturale e paesaggistico (es. opere d'arte)

²³ Le aree qui indicate sono individuate a titolo esemplificativo tenendo in considerazione alcune attività potenzialmente rilevanti per le banche.

18.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Area Operativa
- Capogruppo Iccrea Banca
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

19 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-Duodevices)

19.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
CONDOTTE	<p>Si punisce chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
CONDOTTE	Si punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura;
SANZIONI PREVISTE	Sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Sanzioni interdittive: Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

19.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle aree a rischio che potrebbero essere rilevanti in relazione alla famiglia di reato in esame.

Le attività a rischio sono le seguenti:²⁴

- ✓ Gestione del patrimonio culturale e paesaggistico (es. opere d'arte)

²⁴ Le aree qui indicate sono individuate a titolo esemplificativo tenendo in considerazione alcune attività potenzialmente rilevanti per le banche

19.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Area Operativa
- Capogruppo Iccrea Banca
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi

20 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinques del D.lgs 231/01)

20.1 Descrizione Reato, Condotte e Sanzioni

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p>

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)	
	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi.</p> <p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (comma 1)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (comma 2)</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, sfruttando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto.</p> <p>La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.</p> <p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (commi 1 e 2)</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (commi 3 e 4)</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)	
	<p>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

DETEZIONE O ACCESSO A MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico così come chi, utilizzando la rete internet o altri sistemi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.</p> <p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER.1 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
CONDOTTE	<p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
CONDOTTE	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
CONDOTTE	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.</p> <p>Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.</p>
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica</p>

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)	
	<p>amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
CONDOTTE	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.. Tale fattispecie non risulta concretamente applicabile considerando l'attività svolta dalla Società.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)	
FATTISPECIE DI REATO	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce <u>indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. <p>2) Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (<i>"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"</i>) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto</p>

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)	
	<p>di cui all'articolo 22, comma 12-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure ➤ i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure ➤ i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-<i>bis</i> del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). <p>A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre, non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso, consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvallesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.</p> <p>Tale articolo è poi stato modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, avente ad oggetto “<i>Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate</i>”, introducendo tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all’immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all’art. 12 commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i>, e all’art. 12, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998).</p>

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)	
CONDOTTE	Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.
SANZIONI PREVISTE	<p>Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e)) per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

20.2 Aree a rischio reato

Di seguito si riporta un elenco delle aree a rischio, con riferimento alla famiglia di reato in esame, identificate sulla base delle attività svolte dalla Banca, tenendo anche in considerazione le best practice esistenti, in particolare le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le attività a rischio diretto sono le seguenti:

- ✓ Gestione Selezione e assunzione del personale (e relativa stipula dei contratti di lavoro);
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) con particolare riferimento alla stipula di:
 - contratti di appalto;
 - contratti d'opera

20.3 Principali funzioni / soggetti potenzialmente coinvolti

- Presidente Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- U.O. Area Operativa
- U.O. Organizzazione
- Capogruppo Iccrea Banca
- Outsourcer Sinergia
- Consulenti, collaboratori esterni, outsourcers e fornitori di beni e servizi